



DI FRANCESCO LONGOBARDI  
PRESIDENTE NAZIONALE  
ANCL SU

**T**elefono e connessione a internet: impossibile lavorare senza. E al di là delle difficoltà quotidiane che uno studio di consulenza del lavoro incontra nel rapportarsi con i disservizi telematici della Pubblica Amministrazione, che pur spinge alla diffusione di questa modalità, i professionisti sono di fronte a un vero dramma quando, in caso di guasto, la risoluzione tecnica tarda ad arrivare comportando un blocco dell'attività dello studio, con tutto ciò che ne consegue. Un fronte sul quale il sindacato Ancl Su in-

La battaglia del sindacato sui disservizi delle compagnie telefoniche

## Ancl a tutela del consulente Nessuna responsabilità se internet è off line

tende intraprendere qualsiasi azione anche di carattere legale, se necessario, al fine di ottenere per l'intermediario abilitato alla trasmissione telematica, quale il consulente del lavoro è, un intervento urgente da parte dei gestori, o soluzioni tecniche che garantiscono il servizio in ogni caso. A ciò è chiamato ad intervenire anche il Ministero del lavoro, poiché non è ammissibile continuare ad emanare provvedimenti di uso obbligatorio della telematica e non tutelare l'intermediario con strumenti di legge che lo garantiscano dai disservizi di linea dei gestori telefonici.

Se, infatti, la telematica risulta essere un elemento

essenziale nella quotidiana attività degli intermediari abilitati, è doveroso ricordare che il contributo fornito dalla categoria per l'affermazione di questo strumento nella pubblica amministrazione si è dimostrato di fondamentale e strutturale importanza. Pubblica amministrazione che a sua volta sta di fatto imponendo l'uso telematico in tutti quei rapporti che vedono coinvolti giornalmente i consulenti del lavoro, anche se spesso sono proprio gli interlocutori pubblici a non avere gli strumenti adeguati al volume di interventi che sono chiamati a gestire, creando non poche problematiche ai professionisti. Ma questo problema, che

pur esiste e che comporta una frequente ricerca di soluzioni alternative, non è quello principale. E quando salta qualsiasi collegamento col mondo esterno, che uno studio è davvero nei guai. Tutte le compagnie telefoniche, infatti, si riservano 48 ore per intervenire. Tenuto conto delle possibilità di guasto di linee, cabine e centrali telefoniche, tenuto conto che spesso la riparazione del guasto non è quasi mai risolutiva, ci si viene a trovare in una spirale di disservizi che può durare anche molto più a lungo. Si va così a concretizzare quel dramma di cui si accennava prima: le incomprensioni telematiche hanno ormai tempi ristrettissimi di operatività,

e se non si ha agibile la linea telefonica nemmeno si può usufruire della modalità «urgente» a mezzo fax. Per questo, e per la specificità della professione del consulente del lavoro, la categoria pretende dalle compagnie telefoniche uno specifico trattamento e chiama al suo fianco, doverosamente, il legislatore.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel: 06/5415565  
www.anclsu.com

Le istruzioni del ministero del lavoro

## Cantieri, guida sulle ispezioni

DI CELESTE VIVENZI

**I**l Ministero del lavoro, attraverso la circolare n. 16-2012, ha dettato le indicazioni al personale ispettivo per la verifica dei lavoratori autonomi presenti nei cantieri edili dediti alle seguenti lavorazioni: - muratura; - carpenteria; - rimozione di amianto; - posizionamento di ferri e ponti; - addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore (le disposizioni in oggetto sono da applicarsi in special modo quando i lavoratori autonomi siano presenti sul cantiere in numero più elevato rispetto a quello dei lavoratori subordinati). Lo scopo del Ministero è quello di stanare eventuali rapporti di lavoro autonomo che, in realtà, nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato (prestazioni lavorative effettuate attraverso il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. o tramite le associazioni temporanee di lavoratori autonomi).

Il Ministero ha specificato che, ai fini della verifica da parte degli Organi ispettivi e quindi del possibile inquadramento nella categoria dei lavoratori subordinati, rilevano i seguenti elementi e considerazioni: - presenza di una consistente dotazione strumentale (ovvero disponibilità di una rilevante attrezzatura risultante dal Registro dei beni ammortizzabili (non è sufficiente, per esempio, il possesso di piccola attrezzatura minuta e la messa a disposizione degli strumenti da parte del committente è considerata come prestazione sospetta anche se avviene dietro pagamento di un corrispettivo); - sussistenza di autonomia capa-

rità organizzativa delle opere da eseguire; - verifica se la prestazione avviene in regime di mono-committenza; - presunzione che eventuali situazioni irregolari siano presenti soprattutto nelle attività di realizzazione di opere strutturali in quanto si ritiene che le prestazioni effettuate a titolo di completamento dell'opera (ad esempio, finitura o realizzazione di impianti) si prestino più facilmente all'uso di rapporti di lavoro autonomo regolare. In conclusione l'ispettore, in presenza di situazioni sospette, deve procedere a inquadrare il rapporto di lavoro autonomo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato comminando le sanzioni previste dalla legge che possono spaziare nei seguenti ambiti: - evasione dei contributi, sanzioni in materia di sicurezza del lavoro, sanzioni in materia di visite mediche e sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori.

© Riproduzione riservata

Quali conseguenze in caso di falsa partita Iva dopo la legge 92/12

## La riforma Fornero cambia il regime dei minimi

**L'**Associazione nazionale dei consulenti del lavoro facendosi carico dello studio e approfondimento della recente «Riforma del lavoro» intende segnalare un aspetto molto delicato riguardante i rischi connessi alla conversione delle false partite Iva in rapporti di lavoro subordinato. Con il recente decreto sviluppo convertito in Legge i requisiti previsti dalla legge n. 92-2012 ai fini della conversione sono stati modificati e sono i seguenti: - durata complessiva della collaborazione con lo stesso committente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; - corrispettivo percepito per la collaborazione superiore all'80% di quelli complessivamente conseguiti nell'arco di due anni solari consecutivi; - disponibilità da parte del collaboratore di una postazione di lavoro fissa in una delle sedi del committente. Rispetto agli altri Regimi contabili la conversione in rapporto di lavoro subordinato di un lavoratore autonomo che si trova nel «Regime dei Minimi» (o anche in altri regimi agevolati come il regime delle nuove iniziative produttive) potrebbe rivelarsi molto più oneroso (si rammenta infatti che il regime si caratterizza per l'applicazione di un'imposta agevolata del 5% e per la previsione di altre agevolazioni quali: - esenzione liquidazione e versamento Iva, esenzione dall'Irap, esenzione

dall'applicazione della ritenuta d'acconto, esenzione dall'obbligo di tenuta e di registrazione dei documenti contabili (fatta salva la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e vendita), esenzione dagli studi di settore, esenzione dalle comunicazioni blacklist e spesometro). In presenza delle cause che giustificano una conversione del rapporto di lavoro autonomo, sorge spontanea una domanda: «Anche le agevolazioni fiscali spettanti al contribuente che adotta il regime dei minimi o altri regimi agevolati potrebbero essere revocate in quanto non spettanti (magari anche retroattivamente) con tutte le conseguenze e sanzioni del caso?». A mero titolo indicativo si ricorda che le presunzioni della Legge Fornero si applicano ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012 (mentre quelli già in essere possono essere adeguati entro i 12 mesi successivi) e che non operano quando il lavoratore autonomo svolge attività lavorative che richiedono competenze altamente qualificate e maturate attraverso significativi percorsi formativi ovvero quando il soggetto è titolare di un reddito di lavoro autonomo annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali degli artigiani e dei commercianti. La questione della conversione del rapporto di lavoro autonomo, in certi casi,

sarà oggetto di molte pronunce da parte dei giudici con sentenze e interpretazioni anche contrastanti che renderanno di fatto la materia molto aleatoria (per esempio la durata della prestazione di otto mesi è da intendersi di lavoro effettivo o va desunta solamente dal contratto; la disponibilità della postazione fissa deve essere a titolo esclusivo oppure no?). La problematica pertanto non è di poco conto e sarebbe molto interessante conoscere in via preventiva il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito al trattamento di un caso concreto.

CENTRO STUDI  
NAZIONALE ANCL SU

COSÌ È DECISO

### Il mezzo non necessitato

DI RENZO LA COSTA

Da casa al lavoro sempre in bici. Ne guadagno di salute, non inquinio, non consumo, non ho problemi di traffico, risparmio. Così la pensavo da buon ecologista, sino al giorno dell'incidente nel quale sono stato buttato gambe e (ruote) in aria. Da buon ottimista, attendo l'esito del giudizio per infortunio in itinere. Ma ai giudici, dell'ecologia, non importa nulla. «L'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto ove l'uso del mezzo privato rappresenti non una neces-

sità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti stradali. Nel caso di specie, il giudice ha proceduto a un accertamento di merito circa il carattere non necessitato del mezzo adottato dal ricorrente» (Cassazione, sentenza 15059/2012) Cosicché, niente indennizzo, e niente bicicletta nuova, e mi pago pure i cerotti. Da casa al lavoro, ora, sempre in autobus: sai che risparmio di spese legali...

© Riproduzione riservata